

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-5029 del 31/10/2019 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla O.M.B. s.r.l. per impianto ubicato in Via Irma Bandiera n. 22B, 24 e 24A, Comune di Monte San Pietro (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-5180 del 31/10/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla O.M.B. s.r.l. per impianto ubicato in Via Irma Bandiera n. 22B, 24 e 24A, Comune di Monte San Pietro (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla O.M.B. s.r.l. per l'impianto sito a Monte San Pietro, in via Irma Bandiera n. 22/B, c.a.p. 40050 dove vengono svolte lavorazioni meccaniche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Monte San Pietro;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Monte San Pietro.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la O.M.B. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La O.M.B. s.r.l., C.F. 01030040370, P.IVA 00529401200, con sede legale a Monte San Pietro, in via Irma Bandiera n. 22B, c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato (e adiacenti civici 24 e 24A), ha presentato, nella persona di Fabio Espa, in qualità di procuratore speciale di O.M.B. s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 26/2/2019 al prot. n. 10536 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota del 22/3/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 22/3/2019 al prot. n. 46627, ha trasmesso la citata domanda ad Arpae, ad Hera S.p.A., al Comune di Monte San Pietro ed al Consorzio della Bonifica Renana.

Hera S.p.A. con propria nota del 20/5/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 20/5/2019 al prot. n. 79006, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

La O.M.B. s.r.l. con propria nota del 21/6/2019 ha presentato ad Arpae delle integrazioni volontarie in merito alla componente acustica.

Il consorzio della Bonifica Renana con propria nota del 22/7/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 5/8/2019 al prot. n. 122917, ha trasmesso al S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro il parere idraulico favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Arpae - Distretto metropolitano, con propria nota del 14/8/2019, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico.

Il Comune di Monte San Pietro con propria nota del 6/9/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 6/9/2019 al prot. n. 138066, ha trasmesso i pareri comunali favorevoli per gli aspetti di competenza.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 156 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 156;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente).

⁶ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

Bologna, data di redazione 31/10/2019

Per il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

PATRIZIA VITALI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della O.M.B. s.r.l. ubicato in Via Irma Bandiera n. 22B, 24, 24A, Comune di Monte San Pietro (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Monte San Pietro (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque reflue domestiche”.

Dallo stabilimento hanno anche origine delle acque meteoriche non contaminate recapitanti in corpo idrico superficiale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monte San Pietro, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 49523 del 20/5/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 15040 del 6/9/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve le prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Sinadoc n. 10778/2019

Documento redatto in data 31/10/2019



Comune di
Monte San Pietro

Città Metropolitana di Bologna

V Settore - Gestione del Territorio - Ambiente e servizi ambientali

Sono presenti n. 4 punti di scarico delle acque meteoriche in copro idrico superficiale Rio Podice. È stata presentata una relazione per il Piano di Gestione delle aree esterne e sono state richieste ed ottenute le Concessioni dal Consorzio della Bonifica Renana, che ha anche rilasciato il parere idraulico favorevole prot. n. 8458 del 22.07.2019 (agli atti comunali con il prot. n. 13437 del 05.08.2019). Per questa tematica risulta opportuno l'ottenimento del parere favorevole di ARPAE ST.

Dalla relazione si evince che gli scarichi reflui delle acque nere dai servizi igienici (acque reflue domestiche) degli edifici sono conferiti al depuratore pubblico attraverso la pubblica fognatura presente su via Irma Bandiera e non sono evidenziati scarichi di tipo industriale o industriale assimilato al domestico (in base e per gli effetti del punto 2 della D.G.R 1053/2003). È stato espresso il parere favorevole con prescrizioni del Gestore della pubblica fognatura HERA SpA prot. n. 49523 del 20.05.2019 (agli atti comunali con il prot. n. 9886 del 06.06.2019).

Per quanto sopra esposto nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri favorevoli di ARPAE Servizio Territoriale, Consorzio della Bonifica Renana e del Gestore della pubblica fognatura HERA SpA nonché alle seguenti prescrizioni:

1. matrice acustica:

Dovranno essere sempre rispettate le prescrizioni dettate nel parere di ARPAE ed i limiti di immissione sonora fissati per la zona in cui insiste lo stabilimento, previsti dalla classificazione acustica comunale; altresì deve essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica

In attesa di ricevere copia dell'atto di aggiornamento dell'A.U.A., si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro

il tecnico istruttore
(Geom. Massimo Lippi)

Per **Il Responsabile del V Settore
Gestione del Territorio**
Ing. Antonio Martorana

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Silvia Malaguti
(firmato digitalmente)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 20 maggio 2019
Prot. n. 49523

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi, 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27/03/2019 Num. prot.: 0032055
PA&S numero 46/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "O.M.B. SRL"- sito in Via Irma Bandiera n°22/b Loc. San Martino in Casola - Comune di Monte San Pietro (BO).

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro:

Pratica n.301/19

Domanda di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paolo Bortolotti codice fiscale BRTPLA48H19B689V in qualità di legale rappresentante della Ditta "**O.M.B. SRL**" codice fiscale / p. IVA 01030040370 con stabilimento e sede legale in via Irma Bandiera n° 22/b Loc. San Martino in Casola - Comune di Monte San Pietro (BO) esercente l'attività di tornitura meccanica di parti metalliche.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta nello stabilimento realizza lavorazioni metalliche di tornitura di parti metalliche conto terzi;
- ✓ lo stabilimento è ubicato in due fabbricati contigui:
 - via Irma Bandiera n° 22/b è un fabbricato articolato in parte su di un piano (capannone laboratoriale) e in parte su due piani fuori terra (palazzina uffici);
 - via Irma Bandiera n° 24/a è articolato su di un unico piano fuori terra.Parte dell'edificio secondario e della relativa area esterna pertinente, il tutto suddiviso fisicamente e con proprio ingresso indipendente, è gestito da terzi e non risulta che vi vengano svolte particolari attività lavorative;
- ✓ Gli edifici in cui è ospitato lo stabilimento dispongono di reti fognarie per il deflusso dei reflui;
 - una rete di raccolta delle acque reflue domestiche che raccoglie e converge verso la rete fognaria di tipo nero afferente al depuratore di Monte San Pietro – San Martino in Casola

- gli edifici di via Irma Bandiera 22/b e 24/a fanno convergere gli scarichi delle reti domestiche verso una linea fognaria consortile, la cui realizzazione è precedente alla condotta afferente al depuratore, nella quale mediante i due punti di immissione, identificati nella cartografia trasmessa con **S5** e **S6**, sono immesse le acque reflue domestiche.
Tale rete di raccolta ha un origine a monte idraulica rispetto all'azienda oggetto dell'istanza autorizzativa e nei punti di immissione sopra identificati, sono presenti reflui provenienti anche da differenti attività presenti nell'area. Sono pertanto stati identificati due pozzetti che permettono di verificare eventualmente le caratteristiche dei reflui scaricati dalle due unità operative:
 - in via Irma Bandiera n° 22/b pozzetto a valle della fossa Imhoff in corrispondenza del accesso carrabile nord;
 - in via Irma Bandiera n° 24/a pozzetto a valle della fossa Imhoff in corrispondenza del accesso carrabile sud;
- una rete di raccolta delle acque meteoriche non contaminate (zone di transito e coperti) che raccoglie e le fa convergere in corso idrico superficiale (torrente Podice) in 4 distinti punti di immissione identificati nella cartografia trasmessa con;
 - **S1** proveniente dall'edificio di via Irma Bandiera 22/b;
 - **S2, S3** e **S4** provenienti dall'edificio di via Irma Bandiera 24/a
- ✓ l'azienda utilizza acqua nel ciclo produttivo in miscela con olio per le lavorazioni meccaniche che una volta esaurita la propria caratteristica viene smaltita come rifiuto tramite ditta autorizzata.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**

- consentire il prelievo delle acque per caduta;
- essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



Settore Istruttorie Autorizzative - OM

*Spett.le**Comune di Valsamoggia**SUAP Associato per i Comuni di**Valsamoggia e Monte San Pietro*Posta certificata *suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it*

**OGGETTO: Istanza di AUA Scarico Acque reflue
Impresa O.M.B. S.R.L. in Via Irma Bandiera, 22/B
in Comune di Monte San Pietro.
Parere idraulico.**

In relazione alla Vs. richiesta relativa alla pratica n° 301/19 del 23/05/2019, registrata al ns. Prot. N° 6466 e 6467 del 23/05/2019 ,

siamo con la presente a comunicare che questo consorzio di Bonifica ha rilasciato regolare concessione n° 20180067 in data 26/11/2018 relativamente agli scarichi S1 ed S4, alla O.M.B. Immobiliare S.r.l.,

nonché concessione n° 20180068 in data 23/10/2018 relativamente agli scarichi S2 ed S3 alla O.M.B. Immobiliare S.r.l. ed a Arma Gaetano e Beghelli Olinda.

Conseguentemente con la presente siamo a rilasciare parere idraulico favorevole agli scarichi S1, S2, S3 ed S4 relativi all'istanza in oggetto.

In merito agli scarichi S5 ed S6, citati nelle integrazioni pervenute, non necessitano di alcuna concessione in quanto scarichi indiretti raggiungono il Rio Podice attraverso una pubblica fognatura.

In merito a quest'ultima, si comunica che non risulta alcuna concessione in merito agli scarichi di pubblica fognatura meteorica o depurata nel Rio Podice.


Con la presente intendiamo quindi portare l'attenzione sulla necessità di regolarizzazione degli eventuali scarichi di fognatura pubblica esistenti nelle aree a ridosso di Via Irma Bandiera.

Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare il Geom. Oscar Morisi (tel 3488722413)
Distinti saluti

OM:



IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



Autorizzazione Unica Ambientale

O.M.B. Srl - Comune di Monte San Pietro - via Irma Bandiera n° 22/b e n°24

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torneria meccanica in genere svolta dalla società O.M.B. Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Monte San Pietro, via Irma Bandiera n° 22/b e n° 24, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente al punto 31bis (Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno:

- La società O.M.B. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E01

PROVENIENZA: Aspirazione macchine utensili e Cnc edificio vecchio

EMISSIONE E02

PROVENIENZA: Aspirazione macchine utensili e Cnc edificio nuovo

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

| | | |
|------------------------------|----|--------------------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 | mg/Nm ³ |
|------------------------------|----|--------------------|

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO | | |
|---|------------------------|------------------------------|
| Data | Indicatori di attività | Quantitativo (kg/mese) |
| | Olio intero | |
| | Olio emulsionabile | |
| | Altro | |
| Data | Funzionamento impianti | Giorni di funzionamento/mese |
| | Macchine utensili | |
| | Altro | |
| Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento | | |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

| Tipo impianto | Data sostituzione filtro | Data e tipologia altri interventi |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| Note | | |

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A METANO

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI A USO CIVILE (24,4 KW + 105 KW + 26 Kw + 70 KW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 Dlgs 152/2006 s.m.i., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3Mw.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendo per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta O.M.B. Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della O.M.B. s.r.l. ubicato in Via Irma Bandiera n. 22B, 24, 24A, Comune di Monte San Pietro (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Monte San Pietro prot. 15040 del 6/9/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Metropolitano, prot. 128070 del 14/8/2019,

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. La prescrizione contenuta nel parere del comune di Monte San Pietro già allegato all'allegato A al presente atto.

Pratica Sinadoc n. 10778/2019

Documento redatto in data 31/10/2019

Sinadoc n. 13811/2019

Spett. SUAP Associato
Comuni di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

spett. Arpae S.A.C. Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna

spett. Comune di Monte San Pietro
P.zza della Pace, 2
40050 Monte San Pietro (BO)
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: istanza di AUA – ditta O.M.B. S.R.L. – ubicazione MONTE SAN PIETRO – Via IRMA BANDIERA n. 22/B.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione in materia di acustica relativa alla pratica SUAP 301/2019, inerente l'istruttoria in oggetto.

È stata presentata una relazione tecnica integrativa di impatto acustico, sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, riferita alla valutazione "post-operam" redatta in data 04/09/2017, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 26/10/1995 n. 447, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e determinare la compatibilità acustica dell'attività svolta. Riguardo alla relazione presentata, si osserva quanto segue.

Al civico 22/B di via Irma Bandiera è insediata da tempo l'attività di torneria meccanica a cui è stato incluso un limitrofo capannone, corrispondente ai civici 24 e 24/A, nel quale viene proseguita la medesima attività.

Secondo il piano di classificazione acustica del territorio del comune di Monte San Pietro, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2013, la zona che include lo ditta OMB risulta essere classe IV "aree di tipo misto" con limiti di immissione diurni corrispondenti a 65 dBA.

Lo stabilimento risulta operare in periodo diurno e, nei soli periodi con intensa produzione, l'orario di lavoro si estende dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Le sorgenti sonore sono rappresentate dalle varie lavorazioni di torneria meccanica, movimentazioni di muletti ed autocarri per conferimento o trasporto di materiali da e verso lo stabilimento, vengono descritte e numerate da S1 in progressione numerica fino ad S8.

Per quanto riguarda le sorgenti sonore indicate, per quanto possibile è stata effettuata la caratterizzazione acustica, meglio descritta negli articoli 5.1.c e 5.2.a della D.G.R. 673 del 2004. Per quanto attiene alle attrezzature più vecchie, non essendo disponibili dati forniti dal produttore, si è fatto riferimento ai dati ottenuti dalle rilevazioni fonometriche.

I valori di rumorosità "post operam" presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

E' stata prodotta una stima del traffico veicolare connesso all'attività, che risulta poco significativo.

Sono stati individuati due recettori sensibili, individuati in un edificio a carattere residenziale battezzato "Recettore1" ricadente in classe II 'aree prevalentemente residenziali', e in un capannone sul lato sud-ovest con presenza di uffici al suo interno (Recettore 2), ricadente nella medesima classe acustica dell'azienda O.M.B. Sono pertanto state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili.

Per quanto riguarda l'indagine fonometrica vengono descritti i punti di misura denominati PM1, PM2, PM3, PM4 e PM5.

Secondo quanto indicato nel D.M. 16/03/98, le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. Le misure sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali, in assenza di vento significativo (valore inferiore a 5 m/s) e di precipitazioni atmosferiche, con tempo sereno e temperatura in linea con la media del periodo estivo, nell'ordine di 30° C.

Non è stata effettuata alcuna misurazione fonometrica della durata di almeno di 24 ore in quanto il livello ambientale (La) misurato in facciata è risultato inferiore alla soglia di 50 dBA più precisamente, il livello ambientale rilevato in facciata risulta pari a 46,5 dBA.

Si rammenta infatti che ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, il livello ambientale inferiore al valore di soglia di 50 dBA è da ritenersi trascurabile a prescindere dal rumore residuo della zona.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Le misurazioni eseguite presso il ricettore, hanno permesso di evidenziare il rispetto dei limiti assoluti di immissione di zona. Per quanto attiene alla verifica del criterio differenziale, i livelli di rumorosità rilevati sono risultati al di sotto della soglia di applicazione.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame. Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri

regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, avente per Oggetto "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 10778/2019.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Istruttoria a cura del Tecnico Marco Mezzetti

Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.